



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet  
agenzia-valli.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

**RILEVATO** che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- 
- a) *omissis* , intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) *omissis* , ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* *agenzia-valli.it* attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* *agenzia-valli.it* attraverso il quale viene svolta attività assicurativa abusiva in ambito RC Auto, anche utilizzando indebitamente la denominazione della Compagnia, comunicando altresì di aver presentato diffida al *Registrar* del sito;
- c) il sito *internet* *agenzia-valli.it* non risulta essere censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e contiene elementi anche apparentemente riconducibili all'agenzia *omissis* , società iscritta nel RUI *omissis* ;
- e) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al predetto intermediario una richiesta di riconoscimento/disconoscimento della proprietà del sito *agenzia-valli.it* da riscontrare entro il termine di 5 (cinque) giorni;
- f) *omissis* l'intermediario *omissis* ha disconosciuto la proprietà del sito;
- g) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata individuata in Tucows.com Co. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata il

---

*omissis* ;

- h) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso richiesta di informazioni alla società che ha fornito il servizio *internet* (*Registrar*) chiedendo ogni indicazione utile in merito al sito *agenzia-valli.it*, al soggetto che ha registrato il dominio *internet*, ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- i) *omissis* è pervenuta una risposta automatica del *Registrar* attraverso la quale non è stato possibile ottenere ulteriori informazioni sul sito e sul *Registrant*;
- j) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una comunicazione all'indirizzo e-mail presente sull'*homepage* del sito attraverso la quale ha richiesto informazioni riguardo al sito *internet* e al suo utilizzo, chiedendo di ricevere riscontro entro 3 (tre) giorni. A tale nota non è pervenuto alcun riscontro;
- k) *omissis* , l'IVASS ha richiesto al soggetto identificato quale *Registrant* attraverso la piattaforma *whois.domaintools.com* informazioni riguardo al sito *internet* e al suo utilizzo considerata l'assenza di abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa determinata dall'iscrizione al RUI, chiedendo di ricevere risposta entro il termine di 3 (tre) giorni;
- l) *omissis* , il legale rappresentante *omissis* , in nome e per conto del suo cliente, nega la riconducibilità del sito *agenzia-valli.it* allo stesso e dichiara la sua estraneità ai fatti;
- m) il sito *internet* *agenzia-valli.it* risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari

---

assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* *agenzia-valli.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art.144-bis, comma 2, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *agenzia-valli.it*.

---

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
RICCARDO CESARI

|